

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

TRA

Il Comune di Val Brembilla, C.F. 03966930160, con sede in Val Brembilla (BG), Largo Presidente C.A. Ciampi 1, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo, Arch. Lorenza Rebucini, nata a Bergamo il 21/03/1980 e domiciliata per la carica presso la sede Municipale, che nel proseguo sarà denominato per brevità "**LOCATORE**",

E

_____, che nel proseguo sarà denominata per brevità "**LOCATARIO**".

PREMESSO CHE:

- il LOCATORE è proprietario di terreno in località La Piana, presso il campo sportivo Secomandi, Via Malentrata Snc, identificato catastalmente al NCT, Sez. **A – Brembilla**, Foglio logico **1**, mappali n. **10813, 10824 e 10826** e destinato ad elisuperficie;
- il LOCATARIO è risultato aggiudicatario definitivo di asta pubblica per la concessione in locazione, per la durata di 5 (CINQUE) ANNI, della suddetta elisuperficie, giusta determinazione del Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo n. ____ del _____;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la locazione dei beni immobili identificati catastalmente al NCT, Sez. **A – Brembilla**, Foglio logico **1**, mappali n. **10813, 10824 e 10826** e consistenti in:

- elisuperficie costituita da piazzola per atterraggio elicotteri, piazzale esterno di manovra e tensostruttura per il ricovero elicotteri – circa 2.000 mq;
- aree pertinenziali (terreni boschivi) – circa 2.500 mq;

Resta esclusa dalla locazione la porzione dei mappali 10813 e 10824 corrispondente alla strada di accesso agli spogliatoi del campo sportivo comunale, collocata al di fuori dell'area recintata.

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto di locazione ha una durata di **5 (CINQUE) ANNI**, decorrenti dalla data di sottoscrizione e pertanto con scadenza il _____, CON POSSIBILITA' DI UN UNICO RINNOVO DI 2 (DUE) ANNI.

ART. 3 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BENE

Si applicano le seguenti condizioni per l'utilizzo dei beni immobili oggetto di locazione:

- Il LOCATARIO si impegna alla manutenzione ordinaria (sfalcio erba e pulizia area) dei beni immobili locati;
- Il LOCATARIO si impegna a prestare la necessaria collaborazione con l'elisoccorso del 112 per le emergenze che si verificheranno sul territorio comunale durante la vigenza della locazione. In particolare dovrà essere concesso l'utilizzo dell'elisuperficie ai mezzi di

soccorso e fornito il relativo supporto per l'accesso all'area con eventuale strumentazione ad hoc a spese del locatario;

- Il LOCATARIO si obbliga a mantenere inalterata l'attuale destinazione d'uso dei beni locati (area di atterraggio aeromobili e ricovero aeromobili, area pertinenziale boschiva).
- Il LOCATARIO si impegna ad eseguire lavori di asfaltatura all'interno della piazzola, con le modalità e specifiche da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e da realizzare entro i primi 6 mesi di locazione, decorrenti dalla determinazione di aggiudicazione;
- Il LOCATARIO si impegna a cedere gratuitamente 120 minuti di volo/annui al servizio dell'Amministrazione Comunale;

Art. 4 - UTENZE

Per l'intera durata della locazione (5 ANNI) il LOCATORIO dovrà provvedere a proprie spese al pagamento delle utenze presenti all'interno dell'area (acqua, elettricità).

Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Per l'intera durata della locazione (5 ANNI) è previsto il versamento di un canone, come risultante dall'aggiudicazione dell'asta pubblica, pari ad _____ (diconsi euro _____/___).

Detto canone dovrà essere versato in n. 5 (cinque) rate con periodicità annuale, con prima annualità da versare all'atto della stipula del presente contratto.

Art. 6 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il LOCATARIO potrà utilizzare i beni locati con espresso divieto di trasferire ad altri, ad eccezione dei mezzi di soccorso del 112, a qualunque titolo ed anche parzialmente o temporaneamente, i diritti che gli derivino dal presente contratto.

Il LOCATARIO dovrà utilizzare i beni affidatigli avendo cura di non eccedere mai i limiti spaziali a lui assegnati, né di variarli, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 7 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il LOCATARIO si obbliga alla copertura assicurativa Hall Risk degli aeromobili impiegati presso l'elisuperficie locata e di farne avere copia all'ente.

Il LOCATARIO è altresì direttamente responsabile per danni di qualsivoglia natura cagionati a terzi in dipendenza dell'utilizzo delle aree concesse in locazione.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL LOCATARIO

Le spese di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente contratto di locazione, nonché i bolli e le altre spese connesse alla stipula sono interamente a carico del LOCATARIO.

Imposte e tasse di qualsiasi genere, comprese quelle legate alla stipula del presente contratto, sono a totale carico del LOCATARIO.

Art. 9 - RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

Il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte del LOCATORE in caso di

inadempienza del LOCATARIO alle condizioni dallo stesso stabilite, previa richiesta di adempimento inviata al LOCATARIO, senza riscontro nei termini ivi indicati e con notifica formale con preavviso di almeno 15 (QUINDICI) giorni.

Resta ferma la facoltà delle parti di procedere alla risoluzione consensuale del presente contratto.

La risoluzione delle eventuali controversie è affidata al foro di BERGAMO.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E RICHIAMO NORMATIVO

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 il presente contratto è soggetto a registrazione presso l'Agenda delle Entrate ed al versamento della relativa imposta nella misura di Legge.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente contratto è sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Val Brembilla, li _____.

IL LOCATORE

Comune di Val Brembilla

IL LOCATARIO
